



**13° BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2014.
(Legge 9/12/1998 n° 431 art. 11)**

In attuazione della legge 09.12.1998 n° 431 art. 11, come modificato dall'art 2 L 80/2014 e della deliberazione della Giunta Regionale n° 153/2015, pubblicata sul B.U.R. n.8 parte II del 25.02.2015

si rende noto

che è indetto il bando di concorso per l'assegnazione di contributi a conduttori di alloggi in locazione, che stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti **superiore a € 7.200,00=.**

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e risieda – alla data di pubblicazione del presente bando – da **almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Liguria**, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133;
- b) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 1281 del 17/10/2014 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€ 140.700,71);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) valore dell'**ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, **non superiore a € 15.000,00=;**
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

ARTICOLO 3

Le domande di assegnazione del contributo, da redigersi in carta semplice sugli appositi modelli, dovranno essere ritirate e consegnate presso lo sportello istituito presso la nuova sede del Servizio Politiche Sociali (in P.zza Paccini, 28).

L'orario per il ritiro dei moduli da compilare è il seguente:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30.

L'orario per la consegna delle domande compilate (o per avere assistenza nella compilazione) è il seguente: il martedì ed il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 16.00 alle 17.00

Periodo : dal 1° Giugno 2015 al 10 Luglio 2015.

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di cui sopra ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate.

ARTICOLO 4

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle “Disposizioni e criteri attuativi FSA 2014” (articolo 7), mediante il portale regionale dedicato.

ARTICOLO 5

Il Comune di Alassio ha l’obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Uffici Catastali) e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza.

La Regione effettua, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, in attuazione del protocollo di intesa approvato con DGR 257 del 14 marzo 2008, ferme restando le disposizioni dell’art. 4, comma 7, d.lgs. n. 109/1998, e artt.71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000.

Per l’attuazione del comma 2, le Amministrazioni comunali trasmettono alla Regione, nei modi e nelle forme indicate dal presente articolo, le informazioni essenziali alla determinazione dell’I.S.E.E. relative ad un campione dei propri beneficiari.

Il predetto campione risulta formato da tutti i richiedenti con ISE compreso tra € 0 e € 6.000,00 Euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%). Nel caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).

In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto.

Ai fini dell’attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del art 11 co 6 D.P.C.M. 159/2013.

La **graduatoria** sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi.

Avverso la graduatoria definitiva, gli interessati possono far pervenire alla Commissione ricorso scritto non oltre 15 giorni dal termine della pubblicazione della suddetta graduatoria. Sui ricorsi presentati la Commissione deciderà, con decisione inappellabile, nei successivi 15 giorni.

La pubblicità degli atti (graduatorie, elenco degli esclusi, etc) e le comunicazioni agli interessati (ammissione) si considerano soddisfatte mediante l’affissione all’Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito web del Comune.

ARTICOLO 6

Il richiedente è tenuto a compilare l’allegata scheda relativa al monitoraggio della condizione abitativa ed a consegnarla contestualmente alla domanda.

Allegati:

1. modulo domanda mod. A
2. monitoraggio condizione abitativa mod. B

L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Monica Zioni

Il Dirigente II Settore
Dott. Alfredo Silvestri